



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –  
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

## VERBALE N° 7 DEL 18/03/2021

**Oggetto: parere in merito alle proposte di delibere di Giunta comunale “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021 - 2023. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE. MODIFICAZIONI.”**

Il Revisore, dott. Mauro Meregalli,

- Ricevuta ed analizzata la proposta di delibera di Giunta comunale “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021 - 2023. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE. MODIFICAZIONI”;
- Richiamato il proprio verbale n. 17 del 17/09/2020 avente per oggetto: parere in merito alle proposte di delibere di Giunta comunale “*piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 - 2022. ricognizione annuale delle eccedenze di personale. modificazioni in base nuovo dpcm calcolo capacità assunzionali*” e “*piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2021 - 2023. ricognizione annuale delle eccedenze di personale*” per farne parte integrante e sostanziale del presente;
- Visti:
  - l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
  - l’art. 91, D.Lgs. n.267/2000 “*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”;
  - l’art. 6, D. Lgs. n.165/2001 “*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*”;

- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
  - l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
  - l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
    - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
    - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
  - l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
  - l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- visti altresì:
- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- preso atto che l’Ente:
  - ha rideterminato la dotazione organica del personale nel rispetto delle norme sopra richiamate;
  - rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
  - risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020;
- Evidenziato che con il presente atto sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- considerato che sulla base della normativa per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l’Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio;
- Rilevato la rettifica al piano triennale dei fabbisogni personale anni 2021/2023 è necessaria per la sostituzione di personale che ha presentato le dimissioni e comporta minori spese derivanti dalla sostituzione a decorrere dal 1/05/21 della posizione categoria D3 (dimissionaria) con una categoria C;
- rilevato che dalla modifica del fabbisogno di personale 2021/2023 esaminata emerge una minore spesa di personale ed il bilancio 2021/2023 conserva l’equilibrio pluriennale;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell’istruttoria svolta;

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 con le modifiche apportate consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**esprime**

parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta comunale "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021 - 2023. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE. MODIFICAZIONI."

Costa Volpino , li 18 marzo 2021

Il Revisore  
dott. Mauro Meregalli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Meregalli', written in a cursive style.